

APPENDICE

■ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E INPDAP

GENERALITÀ

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP, nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso nonché la data, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C - DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

1. INPS

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza, ecc.) può essere consegnata un'u-

nica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello O1/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12.

Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2003 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 48 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2003 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2003 ma riferiti a dicembre 2002 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2002);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2004, ma riferiti a dicembre 2003.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge del 3 agosto 1999, n. 265 (Circ. n. 119 del 22 giugno 2000), per gli amministratori locali.

SEZIONE 1

Punto 1 - Qualifica assicurativa

La compilazione del campo è obbligatoria; l'assenza della qualifica comporta la non utilizzabilità della certificazione per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni.

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente (compresi i Dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002)
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
9	Dirigenti di aziende industriali assunti dall'01.01.2003 iscritti al F.P.L.D
B	Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)

M	Tecnico di volo per i collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all'INPGI
Q	Lavoratore con qualifica di quadro
R	Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)
W	Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)

Punto 2 - Tempo pieno/tempo parziale

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale
L	Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali
N	Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali
R	Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale

I **punti 1, 2 e 3** devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS, ad eccezione dell'ipotesi in cui ricorra la qualifica assicurativa "B".

Per quanto riguarda il **punto 1** deve essere indicato il codice 3 anche per i dirigenti iscritti alla gestione separata ex INPDAl e il codice 9 per i dirigenti di aziende industriali iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per quanto riguarda il **punto 2** – Tempo pieno/tempo parziale – si precisa che i codici "L, N, R", per le assunzioni intercorse nell'anno 2000, continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione. I suddetti codici dovranno essere indicati, anche per i dirigenti già iscritti all'INPDAl, in sostituzione dei codici Tipo rapporto "D1, D2, D3".

Per quanto riguarda il **punto 3**, si precisa che deve essere indicato:

- **"I"** per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - articolo 21, comma 4, legge 28 febbraio 1987, n. 56);
- **"D"** per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.
- **"S"** per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attività stagionali sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Nel **punto 4** deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Nel **punto 5** deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Il punto va sempre compilato anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Nei **punti 6, 7, 8** devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS, Altre). Dall'01.01.2003 anche per i dirigenti di aziende industriali deve essere barrata la casella IVS.

La casella "IVS" va sempre barrata, quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (ad esempio ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

Pertanto, non deve essere barrata, nel riquadro INPS, per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS. Per i lavoratori con la qualifica di apprendista deve essere barrata la sola casella IVS, sia che risultino dipendenti di aziende artigiane che di aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

Nei **punti 9 e 10** devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze.

Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria.

In particolare deve essere indicato:

- nel **punto 9** l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 9 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70), comprese quelle relative ai dirigenti di aziende industriali, la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
- nel **punto 10** l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si precisa che l'importo del compenso ferie relativo

all'anno nel quale è stata assolta l'obbligazione contributiva dovrà essere inserito nella suddetta casella (circolare n. 15 del 15 gennaio 2002). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

Si precisa che per i dirigenti di aziende industriali la compilazione del campo 10 diventa obbligatoria.

Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 10, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze", sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, O1/M-rett, SA/vig, SA/rett).

Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze".

Si precisa che per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art.2,co.18, della legge n.335/1995, compresi i dirigenti di aziende industriali, gli imponibili di cui ai punti 9 e 10, devono essere indicati tenendo conto del suddetto massimale, che per l'anno 2003 è di Euro 80.391,00.

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi, i punti da 1 a 10, escluso il punto 9.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione dei punti 9 e 10:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 9. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 11;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 9. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 11;

- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 10. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e, pertanto, non sono da indicare nel punto 11.

Nel punto 9 va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 11;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 10;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 9.

Nel **punto 11** va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 9.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo.

La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito in misura intera o ridotta; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel **punto 12** deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'INPS la contribuzione IVS.

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 12. Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Si precisa che nel caso di part-time orizzontale, con riduzione giornaliera dell'orario di lavoro, ovvero verticale in cui le settimane risultino tutte lavorate ma solo per alcuni giorni, il numero delle settimane utili corrisponde al quoziente, arrotondato per eccesso,

tra il numero di ore complessivamente retribuite a tempo parziale e l'orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno; nel caso di part-time verticale in cui risultino lavorate solo alcune settimane del mese ovvero alcuni mesi dell'anno tale numero di settimane utili coincide con il numero delle settimane retribuite (punto 11 "Sett. Retrib.").

Nel **punto 13** va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 9.

Nel **punto 14** deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 9 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel **punto 15** devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 9.

Nel **punto 16** deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato (vedi tabelle allegate alle circolari n. 100 del 3 maggio 1999 e n. 94 del 16 maggio 2000). Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 17.

Nel **punto 17**, qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto venga indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
R	Per contratto stipulato a livello regionale
P	Per contratto stipulato a livello provinciale
A	Per contratto stipulato a livello aziendale
N	Nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti
G	Contratto di riallineamento o di gradualità

Nel **punto 18** deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato.

Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Nel **punto 19** vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel **punto 20** va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS)
15	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)
19	Lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)

- 20** Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (soppressione Fondo Elettrici e Telefonici circ. INPS n. 149 del 2000)
- 27** Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
- 28** Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
- 29** Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
- 38** Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994)
- 39** Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994)
- 40** Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996)
- 46** Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
- 47** Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n. 174 del 1997)
- 50** Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
- 52** Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 863 del 1984
- 53** Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 863 del 1984, e articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
- 54** Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)
- 56** Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)
- 57** Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
- 58** Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
- 59** Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
- 65** Lavoratori assunti con Contratto di Formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circ. Inps n. 85 del 2001)
- 66** Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'articolo 13, comma 1, lett. A, della legge n. 68 del 1999
- 67** Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione nella misura del 50% di cui all'articolo 13, comma 1, lett. B, della legge n. 68 del 1999
- 68** Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.Lgs. n. 151/2001 (circ. Inps n. 136 del 2001)
- 69** Lavoratori assunti con Contratto di Formazione secondo le regole del "de minimis" (circ. Inps n. 85 del 2001)
- 70** Lavoratori, compresi i dirigenti di aziende industriali, esclusi dalla contribuzione IVS ex art.75, legge n. 388/2000 (circ. Inps n. 118 del 2001) Tale codice dovrà essere utilizzato in luogo del codice 99 in uso per l'ex INPDAL fino al 31.12.2002
- 75** Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
- 76** Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
- 77** Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)
- 78** Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)
- 79** Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (circ. Inps n. 134 del 2002)
- 82** Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circ. 117 del 2000)
- 83** Lavoratori interinali a tempo determinato (articolo 1, comma 1, legge 196 del 1997, circolare n. 153 del 1998)
- 84** Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
- 85** Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)

- 86** Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992)
- 89** Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995)
- 91** Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 509 del 1994
- 92** Dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2 del 1997).
- 95** Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità denunciati per la prima volta all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n.115 del 2000)
- 96** Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità già denunciati all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (circ. INPS n. 59 e n.115 del 2000)
- 97** Lavoratori interinali a tempo indeterminato (articolo 1, comma 1, della legge 196 del 1997, circ. n. 153 del 15 luglio 1998)

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato, dovranno essere compilati distinti riquadri.

Nel **punto 21** deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 21.

Nel **punto 22** deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei **punti da 23 a 25** devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel **punto 23** deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D);

nel **punto 24** deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare;

nel **punto 25** deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 2003 sono allegare alla circolare n. 110 del 24.06.2003.

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della certificazione.

Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, così come se la certificazione viene rilasciata in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nei punti da 23 a 25 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più riquadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche al mese di dicembre.

SEZIONE 2

Retribuzioni particolari

Nel primo rigo relativo ai **punti da 26 a 34** e nei successivi rigi, devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Il rigo "retribuzioni particolari" è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 rigi per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare ulteriori rigi relativi ai medesimi punti numerati progressivamente, ricompilando i punti da 1 a 4 della sezione 1.

Nel **punto 26** devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici alfabetici o numerici:

Codice	Descrizione
C	Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo)
D	Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente
F	Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per i periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, e Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas
G	Retribuzione da riallineamento
M	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
MS	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore
N	Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas

P	Indennità sostitutiva del preavviso	X4	Lavoratore autoferrotraniere iscritto prima del 31 dicembre 1995
R	Riscatto periodo di prova utile al periodo di trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del Gas	Z4	Lavoratore autoferrotraniere iscritto dopo del 31 dicembre 1995
PM	Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marina)	05	Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991
AE	Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive	37	Lavoratore richiamato alle armi
AS	Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali	98	Lavoratore, compreso il dirigente di azienda industriale, soggetto al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335
B1	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale		
B2	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale		
B3	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale		
B4	Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali		
BR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito		
CF	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 157)		
CR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 158)		
CS	Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni		
EG	Differenza di retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383)		
EN	Retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383)		
FS	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento		
FT	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10		
FV	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12		
F1	Fondo Ferrovieri "tredicesima mensilità"		
F2	Fondo Ferrovieri "competenze accessorie"		
F3	Fondo Ferrovieri "indennità integrativa speciale"		
X1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995		
Z1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995		
X2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995		
Z2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995		
X3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995		
Z3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo del 31 dicembre 1995		

Nei **punti 27 e 28** devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nel **punto 29** deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.

Nel **punto 30** deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei **punti da 31 a 34** devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo, oppure a particolari tipi di contribuzione.

Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari", consultare le istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro

Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate

Isritti al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal primo gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonché il personale assunto dal 1 gennaio 1996 rientrante nella previsione di cui all'articolo 4 della legge n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, circolare numero 178 del 12 settembre 1996, circolare n. 248 del 12 dicembre 1996 e circolare numero 69 del 21 marzo 1997).

Per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 25** e da **35 a 50**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 6 a 8** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) *lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995*

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "**X4**" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "**X40**");
- nei **punti 27 e 28** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 30, 31, 32 e 33** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 34** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 26** il codice "X4";
- nei **punti 27 e 28** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 29** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 34** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996;

b) *lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995*

devono essere compilati soltanto i **punti 26 e 29**:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z40").
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quello della certificazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

In base al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr. circolare INPS n. 41 del 22 febbraio 1997) per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i **punti da 1 a 25 e da 35 a 50**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 6 a 8** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) *Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995*

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X14");
- nei **punti 27 e 28** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 30, 31, 32** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel **punto 34** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 26** il codice "X1";
- nei **punti 27 e 28** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 29** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 34** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 562 del 1996;

b) *Lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995*

devono essere compilati solo i **punti 26 e 29**:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z14");
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

In base al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr. circolare INPS n. 94 del 17 aprile 1997) per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 25 e da 35 a 50**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 6 a 8** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
 - la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.
- Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X16");
- nei **punti 27 e 28** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 30, 31 e 32** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel **punto 34** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 26** il codice "X2";
- nei **punti 27 e 28** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 29** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 34** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati soltanto i **punti 26 e 29**:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z16");
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

In base al decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164 – in vigore dal 1° luglio 1997 – emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 25** e da **35 a 50**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 6 a 8** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
 - la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.
- Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X31");
- nei **punti 27 e 28** il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 30, 31, 32 e 33** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 34** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 26** il codice "X3";
- nei **punti 27 e 28** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 29** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 34** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 1997;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati soltanto i **punti 26 e 29**:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z31");
- nel **punto 29** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 9 e 10). Non devono essere

effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Lavoratori già iscritti al fondo di previdenza per il personale adetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il riquadro osservando le istruzioni di carattere generale.

Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel **punto 26** di un rigo delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nello stesso rigo.

Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzati altri rigi (circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991 e circolare n. 102 del 6 aprile 1992).

Isritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a decorrere dal primo aprile 2000 il "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato", è stato soppresso ed è stato istituito presso l'INPS il "Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato", al quale devono essere iscritti i soggetti:

- il personale già iscritto al soppresso "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" alla data del 31 marzo 2000;
- il personale assunto a far data dal 1 aprile 2000 iscrivibile al Fondo Speciale secondo la previgente normativa;
- l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., già iscritto al fondo e trasferito presso altri Enti o Società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

Per la compilazione delle suddette dichiarazioni, per i **punti da 1 a 25 e da 35 a 50**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 6 a 8** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione.

Riguardo alla compilazione della sezione "Retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore non avente diritto ad alcun aumento di valutazione del periodo di servizio

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "FS";
- nei **punti 27 e 28** deve essere indicato il periodo per il quale non competono aumenti di valutazione;
- nel **punto 29** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 27 e 28;
- nei **punti 30 e 33** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 31** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;

- nel **punto 32** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 34** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie complessive;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato.

b) lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "FT";
 - nei **punti 27 e 28** deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/10;
 - nel **punto 29** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 27 e 28;
 - nei **punti 30 e 33** non deve essere riportato alcun dato;
 - nel **punto 31** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
 - nel **punto 32** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
 - nel **punto 34** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- Compilazione secondo rigo:
- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F1";
 - nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
 - nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;
- Compilazione terzo rigo:
- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F2";
 - nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;

- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato.

c) *lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/12*

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "FV";
- nei **punti 27 e 28** deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/12;
- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 27 e 28;
- nei **punti 30 e 33** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 31** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 32** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 34** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato.

Si precisa che i codici FS, FT ed FV devono essere indicati esclusivamente al punto 26 di ogni singola sezione 2; i codici F1, F2 ed F3 devono essere indicati nella stessa sezione, di seguito ai codici FS o FT o FV.

Nel caso in cui si renda necessaria la compilazione di ulteriori righe (ad esempio per indicare variazioni di valutazione dei periodi di lavoro o eventuale indennità sostitutiva del preavviso) dovranno essere compilati distinti quadri. Si precisa che se non ci sono retribuzioni da esporre in corrispondenza dei codici tipo sopra citati il rigo non va compilato.

d) *indennità sostitutiva del preavviso*

1. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso avente carattere risarcitorio" l'importo corrisposto deve essere sommato alle "retribuzioni" indicate al punto 29 della sezione 2 relativa all'ultimo periodo di servizio prestato dal lavoratore.
2. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso" avente "carattere retributivo" deve essere compilato un secondo quadro con le seguenti modalità:

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "P";
- nei **punti 27 e 28** devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel **punto 29** va indicato l'importo delle "competenze fisse e continuative" corrisposte di cui alla legge n. 177 del 1976 relative al periodo cui si riferisce l'indennità sostitutiva del preavviso;
- nel **punto 30** devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel **punto 31** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno);
- nel **punto 32** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 33** non deve essere indicato alcun dato;
- nel **punto 34** deve essere indicato l'importo delle competenze fisse e continuative indicate al **punto 29**, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 26** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 29** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34** non deve essere indicato alcun dato.

Fondi integrativi gestiti dall'INPS

Fondo esattoriali

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'art. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001, sono utili ai sensi degli stessi articoli ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS.

Pertanto, per i periodi interessati dall'articolo 19 della legge 377 del 1958, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito riquadro con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998).

Fondo gas

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979)

Il comma 5 dell'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né altera la posizione assicurativa individuale.

Nel **punto 51** della predetta certificazione dovrà essere riportato l'importo del contributo del 2 per cento a carico dell'iscritto.

Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni*Indennità sostitutiva del preavviso*

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:

- nel **punto 26** va indicato il codice "P";
- nei **punti 27 e 28** va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
- nel **punto 29** va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 10);
- nel **punto 30** va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 10 (circolare n. 211 del 19 agosto 1992).

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 10.

Lavoranti a domicilio

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della certificazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 26** il codice "D";
- nei **punti 27 e 28** il periodo coperto dalla commessa;
- nel **punto 29** va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
- nel **punto 30** va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 9, 10, 11 e 13.

I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della certificazione, vanno inseriti nella sezione 1.

Impiegati e operai richiamati alle armi

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.

Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

- nel **punto 26** il codice "37";
- nei **punti 27 e 28** il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della certificazione;
- nel **punto 29** l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
- nel **punto 30** va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere

Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i **punti 1, 2, 3, 4, 5, 14 o 15** e i punti da **16 a 25**.

Deve inoltre compilare uno o più righi delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 26** il codice "M";
- nei **punti 27 e 28** il periodo di lavoro in sotterraneo;
- nel **punto 29** l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel **punto 30** il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata un rigo di "retribuzioni particolari"

Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i **punti da 6 a 11** e il **punto 13** tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il **punto 14 o 15** va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.

I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in un rigo delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 26** il codice "MS";
- nei **punti 27 e 28** il periodo di cassa integrazione a zero ore;
- nel **punto 30** il numero delle settimane relative al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i **punti 1, 2, 3, 4, 5, 14 o 15** e i punti da **16 a 25**.

Deve inoltre compilare uno o più rigi delle retribuzioni particolari, indicando:

- nel **punto 26** il codice "PM";
- nei **punti 27 e 28** il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413 del 1984;
- nel **punto 29** l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;
- nel **punto 30** il numero delle settimane relativo al periodo indicato;
- nel **punto 34** l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata un rigo di "Retribuzioni particolari".

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti riquadri.

Per i periodi di "comandata" devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengo-

no corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la certificazione attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):

- compilare i **punti da 1 a 5**;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solitamente:
 - nel **punto 26** il codice "PM";
 - nel **punto 29** l'importo corrisposto.

Lavoratori, compresi i dirigenti di aziende industriali, per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996)

a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei **punti 9 e 10** vanno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica entro l'ammontare complessivo del massimale;
- nei **punti 11 e 13** vanno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
- nelle "retribuzioni particolari":
 - nel **punto 26** va riportato il codice "98";
 - nei **punti 27 e 28** vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
 - nel **punto 29** va riportato l'importo eccedente il massimale;
 - nel **punto 30** lo stesso valore indicato nel punto 11.

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali deve essere compilato secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "Retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;
- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
 - nel **punto 26** il codice "98";
 - nei **punti 27 e 28** vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
 - nel **punto 29** l'importo eccedente il massimale;
 - nel **punto 30** lo stesso valore indicato nel punto 11.

Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive)

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare numero 119 del 22 giugno 2000).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e il **punto 4**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 6 a 8** barrare la sola casella IVS.
- Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 26** il codice "BR";
 - nei **punti 27 e 28** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
 - nel **punto 29** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
 - nel **punto 30** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 157, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito cooperativo)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e il **punto 4**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 6 a 8** barrare la sola casella IVS;
- Nella sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 26** il codice "CF";
 - nei **punti 27 e 28** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
 - nel **punto 29** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
 - nel **punto 30** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e il **punto 4**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 6 a 8** barrare la sola casella IVS;
- Nella sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 26** il codice "CR";
 - nei **punti 27 e 28** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
 - nel **punto 29** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
 - nel **punto 30** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (circolare n. 160 del 12 giugno 1992)

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria IVS e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accREDITAMENTO figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate la certificazione, da compilarsi con le seguenti modalità:

- compilare i **punti 1, 2 e 3** con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;

- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:
 - nel **punto 26** il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
 - nei **punti 27 e 28** il periodo di aspettativa.
- Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300 del 1970, questi dovranno essere indicati in righe separate.
- Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Articolo 3 decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (circ. n. 14 del 23 gennaio 1997, circ. n. 197 del 2 settembre 1998 e circ. n. 60 del 15 marzo 1999)

- compilare i **punti da 1 a 5** ed eventualmente il **punto 19**;
- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della certificazione vanno inseriti nella sezione 1, compilando anche il **punto 9**;
- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della certificazione, vanno indicati solo nella sezione 2 "Retribuzioni particolari", compilando le righe come segue:
- nel **punto 26** indicare il codice "CS";
- nei **punti 27 e 28** indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare un rigo per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);
- nel **punto 29** indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 11, 13 e nei punti 30 e 31 delle retribuzioni particolari.

Lavoratori interessati all'applicazione di contratto di riallineamento

- nel **punto 26** indicare il codice "G";
- nei **punti 27 e 28** indicare il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore;
- nel **punto 29** indicare l'importo della retribuzione alle giornate di cui al punto successivo;
- nel **punto 31** indicare il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Si precisa che detta Retribuzione Particolare va indicata solo per l'anno di riferimento della denuncia, per periodi anteriori all'anno in corso dovranno essere presentati i modelli Vig.

Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n. 388)

Nel **punto 4** deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro.

Nel **punto 5** deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle "IVS" e "DS" corrispondenti ai **punti 6 e 7**.

Nei **punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15** non deve essere indicato alcun dato.

Nel **punto 16** indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, viene individuato con il codice 267.

Nessun dato è richiesto nei **punti 17 e 18**.

Nel **punto 19** vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei **punti da 20 a 25** non deve essere riportato alcun dato.

Nel **punto 26** indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il contributo da versare (B1, B2, B3, B4).

Nei **punti 27 e 28** indicare il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 26

Nel **punto 29** indicare l'importo risultante dalla retribuzione convenzionale oraria per il numero delle ore lavorate riferite a ciascuna fascia. L'importo da indicare è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento finale all'unità di euro. Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righe quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.

Nel **punto 30**, per le fasce contrassegnate dai codici B1, B2, B3, deve essere indicato il numero delle settimane corrispondente alla somma dei quozienti arrotondati, per eccesso, che si ottengono dividendo per 24 il numero delle ore lavorate nel trimestre solare in ciascuna fascia. Si precisa che, nella fascia B4, che si riferisce a prestazioni lavorative superiori a 24 ore settimanali, deve essere indicato il numero delle settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione (legge 18 ottobre 2001, n. 383)

- compilare i **punti da 1 a 8** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori; in particolare, nei **punti 6, 7 e 8**, vanno indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto in relazione al settore di inquadramento;
- nei **punti da 9 a 15** non va indicato alcun dato;
- compilare i **punti da 16 a 25** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori;

Nel caso di **emersione parziale**, la certificazione va compilata come segue:

- nel **punto 26** indicare il codice "EG";
- nei **punti 27 e 28** indicare il periodo cui si riferiscono le differenze retributive da emersione;
- nel **punto 29** indicare le differenze retributive derivanti dall'emersione del lavoro sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva dovuta in ragione di un'aliquota pari al 7% per il primo periodo, al 9% per il secondo e all'11% per il terzo periodo.

- nei **punti da 30 a 34** non va indicato alcun dato;

Nel caso di **emersione totale** la certificazione va compilata come segue:

- nel **punto 26** indicare il codice "EN";
- nei **punti 27 e 28** indicare il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione;
- nel **punto 29** indicare la retribuzione derivante dall'emersione del lavoro sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva (7%, 9%, 11%);
- nel **punto 30** indicare il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione;
- nei **punti da 31 a 34** non va indicato alcun dato;

Nella seconda ipotesi, vanno compilati anche i **punti da 35 a 54** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

Lavoratori extracomunitari interessati dalla legalizzazione del lavoro irregolare (D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222)

Vanno osservate le modalità di compilazione previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3

Accredito di contribuzioni figurative

I **punti da 35 a 50** devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché periodi di integrazione salariale e donatori di sangue L.107/90.

I punti da **35 a 50** non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

La compilazione dei punti da **35 a 50** non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica.

Nel **punto 35** deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica legge n. 88 del 1987;
- maternità e congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001;
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- donazione di sangue legge n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accredito di contribuzione figurativa quali, ad esempio, congedo matrimoniale, sciopero, ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà, stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984. Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 11.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 35, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 11. Relativamente ai riposi giornalieri disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex permessi orari per allattamento), ai riposi giornalieri ex art. 42, comma 1 dello stesso decreto ed ai riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (art. 3, c. 6 L. 104/92), nel punto 35 deve essere indicato il numero delle settimane effettive, interessate da retribuzione ridotta, nelle quali si collocano i riposi orari in questione.

Nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 35).

Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 35, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, per congedi parentali per allattamento, le indennità di cui alla legge n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'INPS.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 9.

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accredito di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione

piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel **punto 37** indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette. Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accredito figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984, nel punto 37 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 37 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.

Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.

Nei **punti 38, 40, 42, 44, 46 e 48 (sett. 1)** devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità e congedi parentali, per la malattia di cui alla legge n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accredito figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 11 e le giornate relative alle "SETT. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 13.

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 15.

Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni mentre nel caso in cui, per eventi che danno titolo ad accredito figurativo, nella settimana siano presenti solo festività non godute, la settimana va indicata nei punti "SETT. 1"

Nei **punti 39, 41, 43, 45, 47 e 49 (sett. 2)** devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero

totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 35 e 36 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il **punto 39** deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni. Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151/2001, da indicare nei **punti 40 e 41** sono riconoscibili figurativamente, sulla base della retribuzione effettiva, i seguenti periodi :

- periodi di congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001;
- periodi di congedo parentale disciplinati dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino);
- periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001;
- prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino con handicap, disciplinato dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, comma 1, legge n. 104 del 1992);
- permessi mensili per figli con handicap gravi, disciplinati dall'art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, co. 3, L. 104/1992);
- permessi mensili art. 33, co. 6, legge n. 104 per lavoratore con handicap grave.

I dati da fornire nei **punti 40 e 41**, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene (retribuzioni effettive) percepite nell'anno solare in cui si collocano.

Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151/2001, da indicare nei **punti 42 e 43**, sono riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale, i seguenti periodi:

- riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex permessi per allattamento);
- congedi parentali disciplinati dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno);
- riposi giornalieri per figli con handicap gravi (fino al 3° anno di vita del bambino), disciplinati dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, co. 2, L. 104/1992);
- congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruiti alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001;
- riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (art. 33, co. 6, L. 104/1992).

I dati da fornire nei **punti 42 e 43**, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla base del 200 per cento

dell'ammontare annuo dell'assegno sociale e proporzionato ai periodi di riferimento. Tale importo settimanale per l'anno 2003 è pari a euro 179,50.

- la facoltà degli interessati di integrare, con versamenti volontari o con riscatto, il valore figurativo accreditato, fino alla concorrenza dell'importo che sarebbe riconoscibile in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Relativamente ai riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 151/2001 (permessi orari per allattamento), ai riposi giornalieri disciplinati dall'art. 42, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001 (riposi per figli con handicap grave) e riposi giornalieri per lavoratori con handicap grave (art. 33, co. 6, L. 104/92), nel **punto 43** (sett. 2) deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari diversamente da quanto avviene per la compilazione del punto 35 nel quale vanno indicate le settimane effettive (Circ. INPS 15/2001).

Nel caso di dipendenti part-time il calcolo della trasformazione delle ore di permesso in settimane piene deve essere effettuato dividendo il totale delle ore di permesso, usufruite nell'anno, per il totale delle ore settimanali stabilite dal normale contratto di lavoro a tempo pieno, arrotondando il risultato ottenuto all'unità superiore. Relativamente alle settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, **punti 46 e 47**, il valore retributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, decreto legge 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

I dati da indicare nei **punti 48 e 49** riguardano i congedi di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001. In base a tale norma sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap grave. Durante il congedo spettano un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e la copertura figurativa nel limite massimo di euro 38.019,16 per l'anno 2003.

Il **punto 50** deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 35 e 36.

Criteri particolari per la compilazione dei **punti da 35 a 50**:

- licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;
- settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accREDITAMENTO figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;
- settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;
- eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 35 a 50 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

Compilazione dei punti da 51 a 54

Nel **punto 51** va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

Contributi dovuti

- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I punti da 52 a 54 riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nelle annotazioni tale circostanza.

SEZIONE 4

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2003, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Ai fini della compilazione della presente sezione è necessario indicare:

- nel **punto 55** la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data è quella relativa all'inizio del periodo d'attività cui si riferiscono gli emolumenti erogati nell'anno 2003, a prescindere dalla data di originaria instaurazione del rapporto di collaborazione. Qualora le prestazioni, cui si riferiscono i compensi, siano state tutte svolte nell'anno 2003 va indicata la data del 1° gennaio 2003 o la data, successiva, dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto. Nelle ipotesi in cui l'attività, per la quale il compenso è stato corrisposto nel 2003, si sia svolta in periodi precedenti, ad esempio nel gennaio 2002, dovrà essere indicata la data 1/1/2002. In caso di attività svolte in più periodi od in annualità diverse, ma tutte remunerate nell'anno 2003, sarà sufficiente indicare l'inizio del primo dei periodi d'attività;
- nel **punto 56** la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione a seguito del quale è stato erogato il compenso. Per indicare tale data si seguono i medesimi criteri del punto precedente. Se alla fine dell'anno 2003 la collaborazione era ancora in corso deve essere indicata la data del 31 dicembre 2003;

- nel **punto 57** il totale dei compensi corrisposti nell'anno. Tale cifra, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, rappresenta l'imponibile (per l'anno 2003 euro 80.391,00). Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2003 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2004, ma relative all'anno 2003 (art. 48, co. 1, DPR n. 917/1986);
- nel **punto 58** il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2003;
- nel **punto 59** il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
- nel **punto 60** il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

PARTE C - DATI PREVIDENZIALI

2. INPDAP

I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostitute d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituiti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2003 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione INPDAP in tutti i suoi elementi giuridico-economici.

Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio e aliquote contributive, nonché in occasione di corrispondenza di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari".